

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CGF  
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 072/CGF – RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2013

## COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PRATO/PERUGIA DEL 6.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive all'allenatore dell'A.C. Perugia Calcio S.r.l. Sig. Andrea Camplone (Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013), per fatti avvenuti nella gara Prato/Perugia del 6.10.2013.

Dal rapporto dell'arbitro emerge che "al 4' del 2° tempo aveva allontanato l'allenatore del Perugia Sig. Camplone Andrea per continue proteste, rinviando al rapporto dell'assistente Prena Emanuele.

Dal rapporto di quest'ultimo si rileva che dopo la segnatura della rete da parte del Prato, esso assistente richiama il collega arbitro per allontanare il mister Camplone del Perugia che lo apostrofava dicendo: "ma che cazzo fai, siete dei coglioni".

Avverso tale decisione proponevano rituale reclamo il Perugia Calcio S.r.l. ed il Sig. Andrea Camplone in proprio, tesserato per la società A.C. Perugia Calcio S.r.l. con la qualifica di allenatore, deducendo che il comportamento, di esso Camplone doveva essere giudicato e punito con minor rigore ed afflittività, risultando estremamente severa la sanzione a lui irrogata, avuto riguardo alla mancata valutazione delle circostanze di cui all'art. 19 co. 4 C.G.S..

Il direttore di gara si è oggettivamente limitato a descrivere un comportamento meramente protestatario, escludendo pertanto in radice di aver percepito alcuna offesa, ingiuria, ovvero comportamento particolarmente irrispettoso del Sig. Camplone al suo indirizzo. Si è trattato di un gesto protestatario, senza intento denigratorio, che va qualificato come smodata ed energica protesta avverso decisioni tecniche ritenute al momento errate ed ingiuste.

Si richiamano, infine, delle decisioni per fatti analoghi che avrebbero inflitto squalifiche al massimo di 2 giornate.

E si richiede, in via principale, di annullare o riformare la squalifica irrogata al Sig. Camplone. In via subordinata, riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti, in assenza di precedenti specifici o di recidività a carico dell'interessato, ridurre la sanzione alla durata massima di 1 giornata di squalifica commutando l'eventuale seconda giornata in ammenda.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

La fattispecie rientra appieno nella previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). E su ciò vi è piena prova per quanto contenuto nel rapporto dell'arbitro che richiama integralmente, inglobandolo, il rapporto dell'assistente Prena.

Il rapporto dell'ufficiale di gara parla di "continue proteste", frase del tutto generica ed

equivoca in quanto è sanzionabile solo la condotta "ingiuriosa o irriparabile" costituita, nel caso di specie, dalla frase riferita dall'assistente dell'arbitro.

Di guisa che non si può ritenere sussistente la reiterazione contestata; ragione per cui giusta ed equa sanzione appare quella della squalifica solo per 2 giornate.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Perugia Calcio di Perugia riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)**

Ricorso della A.C. Pisa 1909 avverso la sanzione dell'ammenda di €4.500,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara Pisa/Pontedera del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV. dell'8.10.2013).

L'A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 9.10.2013, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 in riferimento alla gara del 6.10.2013 Pisa/Pontedera.

Il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della sanzione dell'ammenda di €4.500,00 nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare del tutto infondato. Infatti, la sanzione inflitta di €4.500,00 appare coerente se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe. Dal rapporto del Commissario di campo risulta che al quinto minuto del primo tempo dalla curva dei tifosi del Pisa si è levato un coro ingiurioso nei confronti delle forze dell'ordine, ripetuto svariate volte; che al diciassettesimo minuto del primo tempo e al trentesimo minuto del secondo tempo dalla curva dei tifosi del Pisa sono stati esplosi due petardi di notevole potenza all'altezza della porta sottostante; che al termine dell'incontro, con le squadre e con la terna arbitrale ancora negli spogliatoi, una trentina di sostenitori, identificati dalla forze dell'ordine quali tifosi del Pisa, forzando un cancello posto all'altezza della sala stampa hanno spintonato alcuni giornalisti e provocato danni sia agli arredi della sala stampa che ad alcuni occhiali presumibilmente appartenenti ai giornalisti presenti; per di più, i suddetti sostenitori sono riusciti a entrare negli spogliatoi introducendosi fin quasi a raggiungere la porta dello spogliatoio della squadra ospite (il Pontedera). A causa di quanto accaduto, il responsabile dell'ordine pubblico ha dovuto provvedere a trattenere negli spogliatoi la terna arbitrale fino alle ore 18,20, cioè oltre un'ora dopo il termine della gara. Questi comportamenti dei tifosi del Pisa hanno violato gli artt. 11, primo comma, 12, terzo comma, e 14 del C.G.S., sicché la sanzione inflitta appare adeguata alla condotta tenuta dai suddetti tifosi, non essendovi alcuna ragione per concedere le circostanze attenuanti di cui al primo comma dell'art. 13 C.G.S., che nel caso di specie non sussistono. Il reclamo è del tutto infondato perché diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto del Commissario di campo al fine di una valutazione meno grave dei comportamenti dei tifosi del Pisa che oggettivamente risultano avvenuti e che la stessa società reclamante nella sostanza riconosce.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati ai tifosi della A.C. Pisa 1909 si sarebbero svolti in modo diverso da come evidenziati nel rapporto del Commissario di campo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PRINA LUCA SEGUITO GARA**

**VICENZA/VIRTUS ENTELLA DEL 6.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

Con nota, pervenuta via fax il 10 ottobre 2013, il legale rappresentante della VirtusEntella S.r.l. ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all'allenatore sig. Luca Prina, *“per comportamento reiteratamente e gravemente offensivo verso un assistente arbitrale (espulso, r A.A.)”*.

Con una breve memoria dell'11 ottobre 2013, sottoscritta dal presidente della società sportiva, non si nega che il tecnico abbia profferito parole censurabili all'assistente del direttore di gara ma si contesta la reiterazione delle stesse e, invocando il nervosismo “del momento” e l'afflittività già parzialmente scontata per effetto dell'immediata espulsione, si chiede una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha inteso partecipare né l'interessato né alcun rappresentante della reclamante.

La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso possa essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

La società sostiene che il sig. Prina abbia rivolto la frase riportata nel referto dell'assistente dell'arbitro, della quale non si nega l'offensività, in un momento di particolare tensione trascorso il quale lo stesso tesserato ha inteso rappresentare il proprio rincrescimento all'assistente.

Ora, premesso che quanto riportato nel referto dell'ufficiale di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che quanto riportato denuncia la chiara ingiuriosità della frase pronunciata

Infatti, l'indiscutibile chiarezza espositiva, non offre spunto alcuno per poter dubitare che la condotta incriminata sia stata correttamente apprezzata dall'assistente arbitrale il quale, nel riferire l'episodio, ha riportato una condotta inequivocabilmente rivolta ad offenderne l'onore e la dignità, che la società vorrebbe imputare ad uno stato di tensione in ordine al quale, sarebbe stato invece commendevole, ad avviso di questa Corte, che un dirigente non l'avesse ulteriormente acuito con la propria invettiva.

Ne consegue che, indubitabile la lesività delle parole rivolte all'assistente, va scrutinato se la condotta del tesserato sia stata, come ritenuto e sanzionato dal Giudice Sportivo, effettivamente reiterata.

La Corte non può condividere la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure poiché, in effetti, quanto in referto può trovare una sua collocazione sistematica in un'unica espressione, di brevissima durata, che non supporta – come invece dovrebbe rinvenirsi nella reiterazione – la tesi di una ripetitività delle offese alternate da pause più o meno brevi.

Questo convincimento conduce a rilevare preliminarmente, quanto all'entità della pena, giudicata eccessiva dalla reclamante, che l'art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale di due giornate di squalifica ma che nella determinazione del quantum afflittivo deve tenersi anche conto di circostanze aggravanti o attenuanti. Pertanto, alla luce della mancanza di precedenti specifici a carico dello stesso tesserato può reputarsi allora giustificata l'irrogazione di una sanzione nella sua misura minima, pur in un contesto di indubbia gravità, non certamente giustificata dall'asserito stato emotivo, della condotta ingiuriosa tenuta da un dirigente cui incombono responsabilità che non possono essere ricondotte alle sole scelte tecniche.

In conclusione la Corte ritiene di poter accogliere il reclamo proposto dalla VirtusEntella S.r.l. e, in parziale riforma della appellata decisione del Giudice Sportivo, riduce la squalifica da questi irrogata al sig. Luca Prina (di cui al Comunicato Ufficiale in epigrafe) a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla VirtusEntella di Chiavari (Genova) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

**4. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERETTI, TERNANA/L'AQUILA DEL 6.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/TB del 9.10.2013)

La società Ternana Calcio S.p.A., come rappresentata e assistita, propone reclamo avverso la sanzione, di cui al Com. Uff. n. 19/TB del 9 ottobre 2013, dell'ammenda di € 500,00 che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla Ternana Calcio S.p.A. in relazione alla gara Ternana/L'Aquila, valevole per il Campionato Nazionale "D. Berretti", Girone "D", disputatasi il 5 ottobre 2013.

Questi, in breve, i fatti.

Il direttore di gara, per quanto qui interessa, ha annotato nel proprio referto: *«segnalo che il medico sociale segnato in distinta per la soc. Ternana non era presente al momento dell'appello, né si è presentato durante la gara»*.

Di conseguenza, il Giudice Sportivo infliggeva alla Ternana Calcio S.p.A. l'ammenda di € 500,00 *«per assenza del medico sociale durante la gara»*.

La Ternana Calcio propone appello, premettendo di non mettere in dubbio la buona fede e la professionalità dell'arbitro e di aver ritenuto opportuno impugnare la delibera di cui trattasi *«non per l'afflittività della pena, considerando che complessivamente i costi del ricorso sono superiori a quelli dell'ammenda inflitta, ma per un motivo sostanziale e ben più importante che attiene alla verità dei fatti»*.

A dire della reclamante si è trattato di un errore, dovuto ad una serie di coincidenze. Evidenza, a tal proposito, la Ternana S.p.A.:

-al momento della consegna della distinta il medico non era ancora effettivamente arrivato presso l'impianto sportivo, *«cosa però avvenuta pochi minuti dopo»*;

-appena arrivato il dott. Daniele Valeri, il dirigente accompagnatore della Ternana si è recato nello spogliatoio dell'arbitro per consegnare il tesserino di riconoscimento del medico da inserire nel porta documenti, atteso che il suo nominativo figurava già in distinta;

-il predetto dirigente accompagnatore non ha però consegnato il tesserino direttamente all'arbitro, *«in quanto, essendo donna, era nello spogliatoio da sola che si stava preparando, ma lo consegnò ad uno dei due Assistenti che si trovavano fuori dallo spogliatoio»*;

-*«dopo tali adempimenti preliminari, il dott. Valeri Daniele ha effettuato il riconoscimento nello spogliatoio prima della gara ed ha poi partecipato alla stessa in panchina»*.

A conforto di siffatta ricostruzione la reclamante allega dichiarazione rilasciata dalla società ospitata nella quale si afferma che durante la gara il medico era presente ed ha anche assistito un calciatore della stessa società L'Aquila.

Per queste ragioni, la Ternana Calcio S.p.A. chiede che la C.G.F. voglia annullare la sanzione alla medesima società inflitta.

Alla seduta odierna innanzi a questa C.G.F. la società, come rappresentata e assistita, ha insistito per l'accoglimento delle proprie già rassegnate conclusioni.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Appare pacifico che il medico sociale, pur figurando in distinta, non era presente al momento dell'appello effettuato dal direttore di gara. Questa circostanza, ove non superata da specifiche giustificazioni dell'eventuale ritardo, validamente, ritualmente e tempestivamente rappresentate al direttore di gara (nel caso di specie non refertate), comporta già di per sé l'applicazione della sanzione, equamente quantificata dal Giudice Sportivo, rendendo così superfluo l'accertamento della circostanza del soccorso prestato dal medico, durante la gara, ad un calciatore della società ospitata e, quindi, ogni ulteriore attività istruttoria.

Nessun pregio rivestono, in tale prospettiva, le deduzioni della reclamante in ordine alla successiva consegna del tesserino ad uno degli assistenti arbitrali. A prescindere che di detta circostanza non risulta cenno alcuno negli atti ufficiali di gara, resta il fatto che proprio in considerazione della mancata presenza del medico sociale al momento dell'appello, era onere della società attivarsi in modo tempestivo ed efficace per rendere concreto ed effettivo il prescritto riconoscimento innanzi al direttore di gara.

Ragioni di logica non solo formale, ma anche sostanziale ed esigenze sottese alla necessità di opportuna organizzazione degli avvenimenti sportivi, quali quello di cui trattasi, esigenze peraltro

strettamente connesse ai profili inerenti la salute degli sportivi protagonisti dei medesimi eventi, impongono che il medico sociale sia presente alla gara non solo in via, per così dire, di “fatto”, ma che lo stesso possa essere riconosciuto, nei tempi previsti, dal direttore di gara, secondo prassi e relativa regolamentazione. Imprescindibile, in altri termini, il rispetto e la tutela anche di certi requisiti di forma, quale quello che connota la fattispecie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLELLA GIOVANNI SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

Ricorso della Calcio Como S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta all'allenatore Sig. Colella Giovanni a seguito della gara Cremonese/Como del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV. del 15.10.2013).

La Calcio Como S.r.l., con fax datato 15.10.2013, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto all'allenatore della reclamante Sig. Colella Giovanni la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Cremonese/Como del 12.10.2013.

Il reclamo, diretto a ottenere in via principale la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo revocando la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e, in subordine, la riduzione della sanzione a una sola giornata effettiva di gara, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'Assistente dell'Arbitro richiamato nel rapporto di quest'ultimo. Il reclamante adduce, a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento del Giudice Sportivo o, comunque, della riduzione della sanzione inflittagli, un'incongruenza tra il rapporto dell'Assistente dell'Arbitro e lo svolgimento dei fatti, in quanto la frase riportata nel referto non sarebbe stata indirizzata all'Assistente dell'Arbitro bensì ai propri giocatori. In secondo luogo, la società reclamante deduce in subordine l'eccessività della sanzione inflitta al proprio allenatore, trattandosi di un gesto estemporaneo ed isolato, avulso dalla personalità del medesimo per la specchiata carriera del Sig. Colella. Tale incongruenza non sussiste, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui l'allenatore della Calcio Como S.r.l. sia stato espulso al ventesimo minuto del secondo tempo proprio in conseguenza della frase pronunciata, oltretutto a gioco fermo.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all'allenatore della Calcio Como S.r.l., Sig. Colella Giovanni, si sarebbero svolti in modo diverso da come evidenziati nel rapporto dell'Assistente dell'Arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO CALC. GIUSEPPE ALESSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PRO PATRIA/REGGIANA DEL 13.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

Il sig. Giuseppe Alessi, calciatore tesserato per l'A.C. Reggiana 1919 S.p.A., come rappresentato e assistito, propone reclamo avverso la sanzione, di cui al Com. Uff. n. 41/DIV del 15 ottobre 2013, della squalifica di 3 giornate che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto allo stesso in relazione alla gara A.C. Reggiana/Pro Patria, valevole per il campionato di Lega Pro 1<sup>a</sup> Divisione, disputatasi il 13.10.2013.

Questi, in breve, i fatti.

Il direttore di gara, per quanto qui interessa, ha annotato nel proprio referto che, durante la gara, il calciatore Giuseppe Alessi ha pronunciato la seguente frase: *«fai pure il fenomeno ora vedrai quando esci cosa ti succede»*.

Di conseguenza, il Giudice Sportivo, considerando la condotta del reclamante quale *«comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro»*, infliggeva al calciatore la squalifica per 3 giornate.

Avverso la predetta decisione propone appello il sig. Giuseppe Alessi, ritenendo che *«contrariamente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, il comportamento del reclamante non appare di tale gravità da meritare la sanzione comminata»*.

A dire del reclamante *«l'espressione "fai pure il fenomeno" tipica del gergo giovanile di alcune regioni italiane, non presenta alcun carattere di offensività, al più potendosi qualificare come canzonatoria, peraltro comunque garbata, atteso che nessuna ingiuria fu pronunciata dal giocatore»*.

Eguualmente infondata sarebbe, poi, secondo il reclamante la valutazione operata dal GS con riguardo all'aspetto del comportamento minaccioso. In tal senso, viene evidenziato in reclamo che la frase incriminata, priva di natura intimidatoria, sarebbe stata pronunciata senza urlare, con tono non aggressivo, ma semmai concitato, atteso *«che si era quasi alla fine dell'incontro»*.

In definitiva, ritiene il reclamante che si tratti di condotta, semmai, irrilevante, ma non ingiuriosa e che quindi vi sia manifesta eccessività e sproporzione della sanzione. Per queste ragioni, il sig. Giuseppe Alessi, come rappresentato e difeso, chiede che, *«in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma anche parziale dell'impugnata decisione»*, previa eventuale *«riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate»* e previa eventuale richiesta di chiarimenti al direttore di gara, la C.G.F. voglia *«ridurre la squalifica comminata al reclamante, limitando ad una sola giornata e convertendo la seconda giornata in un'ammenda proporzionata alla gravità del fatto ed alla serie in cui gioca il reclamante»*, oppure, in subordine, *«a due giornate di gara»*. In via ulteriormente gradata, il reclamante chiede ridursi la squalifica, limitando la stessa a due sole giornate di gara, convertendo la terza in un'ammenda proporzionata alla gravità del fatto ed alla serie in cui il medesimo gioca.

Alla seduta odierna innanzi a questa C.G.F. è comparso il reclamante personalmente assistito dall'avv. Diana, insistendo per l'accoglimento delle proprie già formulate conclusioni.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il C.G.S. dispone la squalifica per almeno due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrilevante nei confronti degli ufficiali di gara.

Nel caso di specie, il Collegio non ha dubbi sul fatto che seppur, non offensiva e ingiuriosa in senso stretto considerata, l'espressione pronunciata dal reclamante sia di certo irrilevante nei confronti del direttore di gara. A questo, occorre aggiungere che l'inciso *«vedrai quando esci cosa ti succede»* è, comunque, da valutare in termini di minaccia, seppur di modesto contenuto intimidatorio.

Ritiene, tuttavia, il collegio che, avuto riguardo al complessivo quadro che connota il caso di specie, debba escludersi una lettura atomistica dell'espressione di cui trattasi che, invece, deve essere valutata nel suo insieme unitario, anche di contesto e che, di conseguenza, in parziale accoglimento del reclamo, possa ridursi a 2 giornate di squalifica la sanzione da infliggere al sig. Giuseppe Alessi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Alessi riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 28 novembre2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete